

STATUTO

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA S.E.PI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI PIAZZA DEI FACCHINI 16

Codice fiscale: 01724200504

Numero Rea: PI - 149745

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

di prelazione loro spettante a'termini dell'art. 8 del
vigente statuto sociale.

L'amministratore unico viene delegato ad apportare al
presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni
richieste dalle competenti autorità in sede di pubblicazione
del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti
chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati
della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,45
(quindici e minuti quarantacinque).

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Richiesto, di questo verbale, in parte scritto con sistema
elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a
mano da me Notaio su cinque fogli per diciannove facciate, ho
dato lettura al costituito che lo approva. Il verbale stesso
viene sottoscritto alle ore 16,05 (sedici e minuti cinque).

Firmato: Claudio GROSSI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)

TITOLO I

Costituzione e denominazione sociale, Sede, Durata ed Oggetto
sociale

Art. 1 - Costituzione e denominazione sociale

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997
n. 446 e dell'art. 113, comma 5 n° 3, del D.Lgs. 267/2000 e
sue successive modifiche e integrazioni, la società per
azioni a capitale interamente pubblico denominata "**Società
Entrate Pisa S.p.A**", in forma abbreviata **S.E.PI. S.p.A.**

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di Pisa.
2. Potranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei
soci eventuali sedi secondarie; l'organo di amministrazione
ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici,
rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione.
3. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e dei
sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società,
è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31
dicembre 2050 ma potrà essere anticipatamente sciolta o
prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai
termini di legge. La proroga della durata non costituisce
causa di recesso salvo che la durata stessa non venga ad
essere a tempo indeterminato. In tal caso i soci potranno
recedere decorso un anno dalla data in cui la durata sarà
portata a tale determinazione.

Art. 4 - Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione di pubblicità.

2. Gli affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci sono definiti unilateralmente dagli stessi sulla base di disciplinari per lo svolgimento del servizio.

3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere in via esclusiva servizi ed attività di interesse generale, siano essi a rilevanza economica che strumentali all'esercizio di funzioni amministrative, nonché segmenti di funzioni amministrative, esercitate su base normativa o sul potere di autoregolamentazione dell'ente stesso e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

3.1. l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale ivi comprese la gestione dei procedimenti legate alle entrate patrimoniali, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione di pubblicità;

3.2. la gestione delle attività strumentali a supporto degli enti pubblici soci, ivi compresa la gestione della segnaletica turistico/alberghiera ed anche di quella relativa alle attività economiche e di interesse generale.

4. Con riferimento a quanto previsto al comma 3.1., la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime, ivi comprese le attività di controllo e sanzionatorie nei limiti e con le modalità previste da norme di Legge e regolamentari. La società inoltre potrà diventare, mediante specifiche convenzioni con i soggetti di cui al comma 3.1., lo strumento necessario per definire in modo coeso e omogeneo le politiche di gestione della fiscalità locale.

5. Le attività meramente strumentali potranno essere svolte sia direttamente che indirettamente avvalendosi anche di apposita società controllata all'uopo esclusivamente dedicata e che risponda ai medesimi requisiti di S.E.P.I. S.p.A..

6. Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni o di parti degli stessi anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche

affissioni, etc.

7. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali.

8. La Società potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

TITOLO II

Capitale sociale, Azioni, Soci, Diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento, Certificati Azionari, Obbligazioni e Finanziamenti, Recesso

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale Sociale è fissato in Euro 2.585.000,00 (duemilionicinquecentottantacinquemila/00) suddiviso in n. 258.500 (duecentocinquantottomilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

3. Il capitale può essere aumentato, per determinazione dell'Amministratore Unico, in una o più tranches entro 5 anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della società.

In ogni caso, l'Amministratore Unico non può aumentare il capitale ad una misura che ecceda Euro 3.000.000,00.

Il verbale riportante la volontà dell' Amministratore Unico deve essere redatto da un Notaio e pubblicizzato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2443 cod. civ..

All'Amministratore Unico è consentito limitare od escludere il diritto d'opzione degli azionisti nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.

4. Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 c.c. e/o mediante conferimenti in denaro.

Art. 6 - Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea. Nel caso di comproprietà di un'azione si applica quanto disposto dall'art. 2347 cod. civ..

2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.

3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 7 - Soci

1. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

2. Potranno assumere la qualità di socio i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi fra enti pubblici locali, le Aziende Pubbliche e gli altri Enti Pubblici Locali, nonché le società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale detenuto da enti pubblici, che si avvalgono della società per affidare ad essa lo svolgimento delle attività elencate nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - trasferimenti e diritto di opzione e di prelazione.

Clausola di gradimento

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

2. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.

3. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle imprese della delibera di aumento di capitale.

4. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'Amministratore Unico, con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che, si propone come acquirente.

5. L'Amministratore unico, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a darne comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento dell'Amministratore Unico.

6. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al

comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera

raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

7. L'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

8. Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

Art. 9 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico.

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Art. 10 - Obbligazioni e finanziamenti

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. La società potrà acquisire finanziamenti anche dai Soci in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale, e comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - Recesso

1. Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437 primo comma.

2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine;

b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Amministratore Unico.
8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..
14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c..

TITOLO III

Assemblea

Art. 12 - Assemblea della società

1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente

statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

Art. 12 Bis - Materie riservate all'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili;
- b) nomina l'organo di amministrazione;
- c) nomina i componenti del collegio sindacale;
- d) determina il compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- e) approva le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) approva il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approva il budget della società, proposto dall'organo amministrativo.

Inoltre l'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, autorizza l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo:

** all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);

** al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

** al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

** alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

** al rilascio di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

** all'acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti e modificazioni di quelli già affidati o segmenti di essi;

** all'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;

** all'acquisito ed all'alienazione di beni immobili di importo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

** alla modificazione sostanziale di disciplinari che regolano l'esecuzione del servizio;

** alla definizione degli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e servizi.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso di convocazione

comunicato ai soci con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ.. Il luogo della convocazione, può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore Unico e la maggioranza dell'organo di controllo.

4. L'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

6. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Budget come previsto all'art. 21 bis e per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centocinquanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso a norma del 2° comma dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Art. 14 - Diritto di intervento

1. I soci possono intervenire all'assemblea, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non potrà essere conferita delega all'Amministratore Unico, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né ai loro Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

3. Le deleghe devono avere forma scritta; devono essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'assemblea cui si riferiscono.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e

segg. c.c.).

2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima o in seconda o successiva convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 segg. c.c.).

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità di espressione del voto e accertare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto a un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 16 Bis - Trasmissione atti ai soci

1. La Società è tenuta ad inviare ai soci il budget come previsto dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.

3. Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società.

4. Su richiesta dei competenti organi dei soci, l'organo amministrativo deve esporre apposita relazione agli stessi sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della società.

Art. 16 Ter - Controllo da parte dei soci

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto;

b) a mezzo di un'apposita Assemblea di Coordinamento, costituita dai rappresentanti dei soci che aderiscono alla Convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Mediante tale Assemblea di Coordinamento

vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale; e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 16 Quater - Report

1. L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino al trenta giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il trenta ottobre di ciascun anno.

2. Il report è accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della società fino alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Organi di Amministrazione

1. La società è amministrata da un amministratore unico, la cui nomina compete all'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

Egli dura in carica tre anni ed è rinominabile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione.

Non può essere nominato amministratore colui che si trova in una delle situazioni previste all'art. 2382 c.c.; nel caso l'amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

2. All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

3. All'organo amministrativo può altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 18 - Rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di

fronte ai terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 19, spettano all'Amministratore Unico.

Art. 19 - Poteri dell'Amministratore Unico

1. All'amministratore unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati dalla legge inderogabilmente all'assemblea, nonché la rappresentanza generale della società.

L'Amministratore Unico può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, stabilendo il compenso, la durata del rapporto e i poteri dello stesso.

All'amministratore compete inoltre la nomina di procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, a norma dell'art. 2381 codice civile.

2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea:

- a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale;
- b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;
- c) eventuali variazioni allo statuto;
- d) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico misto o privato e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- g) assunzione di mutui e prestiti.

L'Amministratore Unico riferisce al collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può, essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art. 20 - Composizione del Collegio

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo.

Tutti i membri effettivi e supplenti del collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, tranne il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Sono rieleggibili per una sola volta.

3. Al Collegio spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

4. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

5. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale sussistendone i presupposti di legge.

TITOLO VI

Esercizio sociale, Utili e Disposizioni generali

Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 21 Bis - Budget, autorizzazione dei soci, consuntivo

1. La Società redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;
- d) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;
- e) il piano di assunzione del personale.

2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

3. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonchè alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti pubblici soci.

6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo.

7. I soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2364 codice civile, l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal Budget che ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti e nei limiti ivi previsti.

8. L'organo amministrativo che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute ai sensi dell'art. 12 Bis che precede ovvero intende effettuare rilevanti operazioni per le quali non abbia ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al presidente dell'assemblea di coordinamento di cui all'art. 16 Ter dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

9. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, senza apposita motivata deliberazione resa nota secondo le modalità di cui al comma che precede, può configurare giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Art. 22 - Utili di esercizio

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 24 - Clausola compromissoria e Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccezion fatta per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

Presidente del Tribunale di Pisa su istanza della parte più diligente.

2. L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale, facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.

3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: Claudio GROSSI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)